

Provincia di Biella

**Concessione di derivazione d'acqua sotterranea ad uso Potabile, mediante 1 pozzo in Comune di LESSONA, assentita a CORDAR S.p.A. BIELLA SERVIZI, con D.D. n° 344 del 18.03.2019. PRAT. 421BI.**

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 344 del 18.03.2019

(omissis)

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

Rifiuti, V.I.A, Energia, Qualita' dell'aria, Acque Reflue e Risorse Idriche

(omissis)

**DETERMINA**

di identificare come Concessionario la Società CORDAR S.p.A BIELLA SERVIZI C.F. e Part. IVA 01866890021 con sede legale in Piazza Martiri della Libertà 13 – 13900 BIELLA. Di approvare il disciplinare di concessione redatto ai sensi dell'art. 20 del Regolamento Regionale 10/R/2003 e sottoscritto il 05.02.2019 dal legale rappresentante del Concessionario, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella. Di assentire ai sensi dell'art. 22 del Regolamento la concessione per derivare l/s massimi 5, un volume massimo annuo di m<sup>3</sup> 150.000, cui corrisponde una portata media annua di l/s 4,75 d'acqua pubblica, mediante un pozzo da acquifero profondo facente parte del Corpo idrico GWP-P1 Pianura Novarese-Biellese-Vercellese in Comune di Lessona, ad uso POTABILE. La concessione è subordinata all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare sopra indicato ed al pagamento anticipato del corrispondente canone dovuto alla Regione Piemonte. Di dare atto che la durata della concessione è di anni 30, come indicato all'art. 11 del disciplinare, a partire dalla data di validità del presente provvedimento e fatti salvi i casi di cessazione previsti dall' art .32 del Regolamento; (omissis).

Il Dirigente Responsabile

Dr. Roberto CARENZO

Estratto Disciplinare di concessione n. 2.956 di Rep. del 05 febbraio 2019

**ART. – 8 – RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI**

Saranno eseguite e mantenute a carico del Concessionario tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e la tutela del corpo idrico interessato, in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito. Il Concessionario è tenuto all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia della qualità del corpo idrico nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione. L'Autorità concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora il monitoraggio documentasse un peggioramento dello stato del corpo idrico influenzato dal prelievo, che possa compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità previsti dal piano di Gestione del Fiume Po, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Il Concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi. (omissis).

Il Responsabile del Procedimento

Dr. Marco Pozzato